



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale

Il Vice Direttore Generale

AVVISO

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;
- VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l’Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, Regolamento recante “Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 19 maggio 2010, n. 95, recante “Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2016, n. 260, recante attuazione dell’articolo 20 della Legge 11 agosto 2014, n. 125, nonché altre modifiche all’organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”;
- VISTO il decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 3 febbraio 2017, n. 233, recante “Disciplina delle articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell’amministrazione centrale” nonché il decreto ministeriale MAECI del 17 dicembre del 2021, n. 1202/2753 di disciplina delle articolazioni interne del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

- VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e il decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196) alle disposizioni del predetto regolamento (UE);
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTA la legge del 13 luglio 2015, n. 107, e successive modificazioni e integrazioni recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- VISTO il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- CONSIDERATO che l’art. 13 del succitato decreto legislativo n. 64/2017, come modificato dall’articolo 1, comma 975 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all’estero del personale scolastico di cui all’articolo 18 del medesimo decreto legislativo, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si avvalga di personale della scuola nel limite di 70 unità;
- CONSIDERATO che per lo svolgimento delle suddette mansioni si reputa necessario avvalersi di docenti di scuola secondaria di II grado titolari nelle classi di concorso di ambito disciplinare giuridico-economico (A-45; A-46) e matematico (A-20; A-26; A-27; A-41; A-47);
- VISTO il decreto MAECI prot. n. 4815/0305 del 20 aprile 2023 che regola il collocamento fuori ruolo ex art. 13 del D. lgs. 64/2017;
- VISTO il decreto direttoriale MAECI n. 4815/0305 del 20 aprile 2023 relativo alla durata del collocamento fuori ruolo del personale scolastico in servizio ex D. lgs. 64/2017;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 e come modificato dal Decreto 22 dicembre 2023 “Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado”;
- VISTO il decreto interministeriale MIUR - MPA del 9 luglio 2009, pubblicato nella G.U. del 7 ottobre 2009, n. 233 e relativa tabella allegata, recante le equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali;
- VISTO il Decreto Ministeriale MI n. 62 del 10 marzo 2022, riguardante i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistiche – comunicative in lingua straniera del personale scolastico nonché il Decreto Dipartimentale MIM del 21 novembre 2024, n. 2813;

- VISTA la legge n. 124 del 3 maggio 1999, art. 11, comma 14 e ss. mm. ii., recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO il Decreto Ministeriale del 19.07.2023, n. 1988, registrato alla Corte dei conti il 28.07.2023, reg. n. 2126, con cui al Ministro Plenipotenziario Filippo La Rosa sono state conferite le funzioni di Vice Direttore Generale/Direttore Centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana nell'ambito della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale;

RENDE NOTO

Art. 1 – INDIZIONE DELLA PROCEDURA

È indetta una procedura di selezione per n. **2 (due)** docenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a prestare servizio, in posizione di collocati fuori ruolo, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 64/2017, presso l'Ufficio V della Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale (DGDP) di questo Ministero. La procedura si concluderà con la formulazione di una graduatoria che verrà utilizzata per tre anni scolastici, dalla quale si attingerà sulla base delle esigenze di servizio dell'Amministrazione, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025.

La durata dell'assegnazione mediante collocamento fuori ruolo è di tre anni scolastici rinnovabili a seguito di verifica dei risultati raggiunti, come da decreto direttoriale (D.D.) MAECI 4815/0305 del 20 aprile 2023.

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Costituisce requisito per l'accesso alla selezione di cui all'art. 1 l'appartenenza al ruolo di docente di scuola secondaria nelle classi di concorso di seguito indicate e l'aver superato, con esito positivo, il periodo di prova.

Ai fini della presente selezione saranno accettate candidature di docenti titolari delle seguenti classi di concorso:

- A-20 Fisica**
- A-26 Matematica**
- A-27 Matematica e fisica**
- A-41 Informatica**
- A-45 Scienze economico-aziendali**
- A-46 Scienze giuridico-economiche**
- A-47 Scienze matematiche applicate**

2. Non possono partecipare alla procedura di cui al presente Avviso i docenti attualmente collocati fuori ruolo ex art. 13 del D. lgs. 64/2017, soggetti alla disciplina del D.D. MAECI 4815/0305 del 20 aprile 2023.

ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. La domanda per la candidatura, debitamente sottoscritta dagli interessati, redatta in conformità all'apposito modello riportato nell'allegato al presente Avviso (**Allegato n. 1**) e corredata della relativa documentazione richiesta, dovrà essere inviata, tramite posta elettronica certificata intestata al candidato a pena di esclusione, unicamente all'indirizzo di posta certificata dell'Ufficio V della DGDP del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dgdp.05_selezione@cert.esteri.it, specificando nell'oggetto "Nome Cognome, procedura di selezione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 64/2017" entro il termine perentorio del **7 gennaio 2024**, ore 23.59.
2. Costituirà codice identificativo univoco della domanda un codice alfanumerico assegnato a ciascun candidato dall'Ufficio ricevente della DGDP; tale codice sarà comunicato alla PEC di ciascun candidato e costituirà il riferimento per tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di selezione.
3. Nella domanda gli interessati devono indicare i titoli posseduti oggetto di valutazione secondo quanto di seguito richiesto, atteso che la documentazione non attinente non sarà comunque presa in considerazione.
4. Alla domanda va infine allegata copia di un documento di identità in corso di validità.
5. Le domande prive della documentazione richiesta dal presente Avviso ovvero non sottoscritte dagli interessati ovvero pervenute oltre i termini di scadenza sopra specificati ovvero con modalità differente da quelle indicate nel presente Avviso (cfr anche note all'**Allegato n. 1**), non saranno prese in considerazione.
6. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo di cui all'**Allegato n. 1**, rispettandone le indicazioni ivi contenute, comporterà l'annullamento della domanda.
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
7. Ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445 tutti i requisiti per la partecipazione alle prove risultano autocertificati tramite le dichiarazioni contenute nella domanda stessa e devono essere inderogabilmente posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, pena l'esclusione. In qualsiasi momento l'Amministrazione può procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione esibita nonché sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti.
8. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 del succitato DPR che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
9. Il candidato è tenuto ad indicare il numero telefonico, nonché il recapito di PEC intestata allo stesso (requisito necessario per le future comunicazioni) presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla selezione. Eventuali variazioni di residenza o di PEC intervenute oltre la scadenza dei termini di presentazione della domanda, dovranno essere comunicate esclusivamente con PEC al seguente indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it
10. L'Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa l'indirizzo di PEC oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
11. Ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il MAECI si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

12. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente Avviso. Il MAECI può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti che devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda e nelle more dello svolgimento della procedura, nonché per tutto il tempo della validità delle graduatorie. L'esclusione è disposta con decreto del Direttore Generale della DGDP del MAECI, notificato all'interessato per PEC.

ART. 4 – SELEZIONE

La procedura si articola in una selezione per titoli (cfr. art. 5) e un successivo Colloquio (cfr. art. 6) che si svolgerà in presenza presso la sede del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a Roma.

ART. 5 – SELEZIONE PER TITOLI

1. La selezione per titoli è volta ad individuare i candidati che hanno accesso al Colloquio di cui all'art. 6.
2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e di servizio previsti dall' **Allegato n. 2** al presente Avviso e devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti, entro la scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione. Per i titoli professionali e di servizio non è valutabile l'anno scolastico in corso.
3. Ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445, la Commissione di cui all'art. 7 valuta esclusivamente i titoli culturali, professionali e di servizio espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione. Il punteggio finale dei candidati si valuta in quarantesimi secondo le modalità indicate nell'**Allegato n. 2**.
4. All'esito della valutazione dei titoli, la Commissione di cui all'art. 7 predispone l'elenco dei candidati (individuati con il rispettivo codice identificativo univoco) graduati a seconda dell'ordine decrescente del punteggio assegnato ai titoli.
5. Accedono al Colloquio di cui all'art. 6 i primi 50 (cinquanta) candidati in ordine di punteggio.
6. Tutti i candidati classificati con il medesimo punteggio del candidato posizionato al cinquantesimo posto saranno ammessi a sostenere il Colloquio di cui all'art. 6.
7. Detta graduatoria per titoli, in cui i candidati saranno individuati col codice univoco assegnato, sarà pubblicata sul sito istituzionale del MAECI con decreto del Direttore Generale della DGDP con valore di notifica a tutti gli effetti.
8. Avverso il punteggio attribuito nella graduatoria di cui al comma 7 è possibile formulare reclamo entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione delle stesse. I reclami devono essere indirizzati al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – DGDP Ufficio V –, all'indirizzo: dgdp.05_selezione@cert.esteri.it . Esaminati i reclami, la graduatoria può essere rettificata, anche d'Ufficio.

ART. 6 – COLLOQUIO

1. Il Colloquio, a cui è attribuito un punteggio massimo di punti 60 (sessanta), è finalizzato all'accertamento:

- a) delle conoscenze del candidato in merito alla normativa di settore relativamente al sistema d'istruzione e formazione nazionale;

- b) delle conoscenze del candidato in merito al sistema della formazione italiana nel mondo, ivi incluse le Scuole europee (cfr., tra l'altro, il D. lgs. 64/2017 e ss.mm.ii.);
- c) delle competenze nel settore giuridico, amministrativo e contabile;
- d) delle competenze informatiche del candidato, che saranno verificate anche mediante una prova pratica su uno o più strumenti informatici per l'accertamento del livello delle competenze digitali nonché delle capacità di utilizzo degli strumenti informatici di più comune impiego;
- e) delle motivazioni all'assunzione dell'incarico e delle attitudini relazionali del candidato.

2. Il Colloquio avrà la durata massima di 40 minuti e si ritiene superato qualora il candidato abbia raggiunto il punteggio minimo di 42 su 60 (quarantadue sessantesimi).

3. Per la valutazione del Colloquio, la Commissione di cui all'art. 7 predisporrà una apposita griglia di valutazione che sarà resa nota prima dell'inizio dei colloqui stessi.

4. L'Amministrazione pubblicherà sul sito istituzionale del MAECI, con valore di notifica a tutti gli effetti, un avviso relativo al calendario dei Colloqui, e dell'orario di inizio degli stessi. Il candidato dovrà esibire valido documento per la procedura di riconoscimento. I candidati saranno convocati in massimo due turni giornalieri. La mancata partecipazione al Colloquio o la mancata presenza presso il luogo e l'orario indicato, costituisce causa di esclusione dalla procedura regolamentata dal presente Avviso.

5. I candidati sono ammessi al Colloquio con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente Avviso.

ART. 7 – COMMISSIONI GIUDICATRICI

1. Con decreto del Direttore Generale della DGDP del MAECI sarà costituita la Commissione giudicatrice, che sarà presieduta da un funzionario diplomatico del MAECI o da un dirigente scolastico in servizio ex art. 13 del D. lgs. 64/2017 o da un dirigente amministrativo del MAECI e formata da due componenti scelti tra dirigenti scolastici, docenti e DSGA in servizio ex art. 13 D. lgs. 64/2017 e funzionari MAECI, esperti nelle tematiche oggetto del Colloquio di cui all'articolo 6. Della Commissione fa parte anche un segretario, nominato tra il personale in servizio presso il MAECI.

2. In base al numero delle domande pervenute, la Commissione iniziale potrà essere integrata prevedendo delle sottocommissioni composte da un Presidente, due componenti ed un segretario, così come indicato nel precedente comma 1. In tal caso, il Presidente di ciascuna Commissione iniziale coordina i lavori delle relative sottocommissioni.

3. Ai membri della Commissione non spettano compensi, gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati. La Commissione ha il compito specifico di assicurare la regolarità delle procedure e di redigere la graduatoria di cui al presente Avviso.

4. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente e componente di Commissione:

- a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per cui sia stata esercitata l'azione penale;
- b. avere in corso procedimenti disciplinari;
- c. essere incorsi in sanzioni disciplinari e non aver ottenuto la riabilitazione;

Inoltre, i presidenti e i componenti di Commissione:

- a. non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle

associazioni professionali, né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione della selezione;

- b. non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di un candidato;

ART. 8 – GRADUATORIA DEI VINCITORI

1. All'esito dei Colloqui di cui all'art. 6 sarà predisposta la graduatoria di merito dei candidati che avranno raggiunto il punteggio minimo di 42 (quarantadue) su 60 al colloquio stesso. Detta graduatoria sarà pubblicata sul sito di questo Ministero con valore di notifica a tutti gli effetti (<https://www.esteri.it/it/diplomazia-culturale-e-diplomazia-scientifica/cultura/sistema-della-formazione-italiana-nel-mondo/personalescolastico/selezione-personale-scolastico-per-servizio-al-maeci>) ed avrà validità di tre anni scolastici dall'anno scolastico 2024/2025.

2. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 come modificato dal D.P.R. n. 82/2023 (**Allegato n. 3**). In caso di ulteriore parità precherà il candidato più giovane d'età.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (RGPD (UE) 2016/679, art. 13)

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati ai fini della partecipazione al presente Avviso sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679:

1. Il titolare del trattamento è il MAECI che opera, nel caso specifico, per il tramite dell'Ufficio V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale (indirizzo postale: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma; telefono: 0039 06 36917143; mail: dgdp-05@esteri.it ; pec: dgdp.05@cert.esteri.it).

2. Per quesiti o reclami è possibile contattare l'RPD (Responsabile della Protezione dei Dati) del MAECI (indirizzo postale: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA; telefono: 0039 06 36911 (centralino); mail: rpd@esteri.it ; pec: rpd@cert.esteri.it).

3. Il trattamento dei dati personali, che l'interessato accetta presentando la sua candidatura alla selezione di cui al presente Avviso, ha come uniche finalità l'espletamento della procedura di selezione. L'eventuale rifiuto al predetto trattamento comporta l'automatica esclusione dalla selezione.

4. Il trattamento, svolto da personale appositamente incaricato del MAECI, sarà effettuato in modalità manuale.

5. I dati personali in questione potranno essere comunicati alle autorità competenti per una verifica della loro veridicità, nonché agli aventi diritto ai sensi della normativa sull'accesso documentale.

I nominativi dei candidati risultati idonei saranno pubblicizzati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

6. I dati personali dei candidati risultati non idonei saranno cancellati allo scadere del termine per la presentazione di eventuali ricorsi o alla conclusione degli stessi. I dati personali dei candidati risultati idonei saranno cancellati all'emanazione della successiva selezione. I dati personali dei candidati collocati fuori ruolo ai sensi della selezione di cui al presente Avviso saranno conservati a tempo indeterminato per ragioni di certezza giuridica.

7. L'interessato può chiedere l'accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. Nei limiti di legge e fatta salva l'eventuale esclusione dalla procedura di selezione e/o di collocamento fuori ruolo, egli può altresì chiedere la cancellazione di tali dati, nonché la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento. In questi casi, l'interessato dovrà presentare apposita richiesta all'Ufficio V della DGDP, informando per conoscenza l'RPD del MAECI.

8. Se ritiene che i propri diritti in materia di privacy siano stati violati, l'interessato può presentare reclamo all'RPD del MAECI. Qualora non siano soddisfatti della risposta, può rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza Venezia 11, 00187 ROMA, tel. 0039-06696771 [centralino], peo: garante@gdpd.it , pec: protocollo@pec.gdpd.it).

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Il personale utilmente collocato in graduatoria sarà individuato per prestare servizio quale collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 64/2017 presso l'Ufficio V della DGDP di questo Ministero, previo *nulla osta* del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale di appartenenza, cui seguirà decreto interdirettoriale di collocamento fuori ruolo.

L'orario di servizio del personale docente collocato fuori ruolo è di 36 ore settimanali e non è previsto il servizio ad orario parziale.

Lo stipendio metropolitano continuerà ad essere corrisposto dall'Amministrazione di appartenenza. Non è previsto stipendio aggiuntivo.

Si rappresenta inoltre che non è previsto alcun rimborso per spese di viaggio e/o soggiorno eventualmente sostenute in relazione allo svolgimento dell'incarico in parola, né per lo svolgimento delle prove di selezione di cui agli articoli precedenti.

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito Internet di questo Ministero.

Il Vice Direttore Generale/ Direttore Centrale
per la promozione della cultura e della lingua italiana
Min. Plen. Filippo La Rosa